



Decreto del 15/10/1998

Titolo del provvedimento:

Modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997 concernente l'esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari, i servizi di pubblicita' immobiliare e le sezioni staccate degli uffici del territorio.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/1998)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 26/10/1998

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento del territorio

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, relativo al perfezionamento e alla revisione del sistema catastale e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 14 recanti norme per le volture catastali;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari e, in particolare, gli articoli 16 e 17;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto l'art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale e' stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto, sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, di attuazione dell'art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale e' stabilito che con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dell'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto l'art. 10, comma 16 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 29 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1997, concernente nuove modalita' di presentazione su supporto

informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

303 del 31 dicembre 1997, concernente l'esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari ed i servizi di pubblicita' immobiliare degli uffici del territorio;

Ravvisata l'opportunita' di apportare modifiche al citato decreto dirigenziale 23 dicembre 1997;

Decreta:

art. 1

Voltura catastale

Testo: in vigore dal 26/10/1998

1. La voltura catastale, relativa ad atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione presso gli uffici del territorio o le conservatorie dei registri immobiliari meccanizzati, e' eseguita automaticamente con le seguenti formalita' e procedure.

2. Per ottenere l'esecuzione della voltura catastale in maniera automatica, colui che richiede la trascrizione presenta la relativa nota su supporto informatico, ai sensi del decreto 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

3. Qualora non vi sia concordanza tra la situazione indicata nella nota di trascrizione, relativamente ai soggetti, agli immobili o ad entrambi, rispetto a quella presente nelle scritte e negli atti catastali, la parte che richiede la trascrizione presenta, su supporto informatico, apposito foglio informativo conforme alle caratteristiche tecniche riportate nell'allegato al presente decreto e redatto secondo le istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.

4. Ai fini dell'esecuzione della voltura catastale, con modalita' automatiche, devono essere altresì rispettate le disposizioni contenute negli articoli 1, comma 8 e 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

art. 2

Foglio informativo

Testo: in vigore dal 26/10/1998

1. Qualora non risultino indicati nel foglio informativo, di cui all'art. 1, comma 3, gli estremi di protocollo delle domande di voltura degli eventuali atti intermedi, l'ufficio procede ugualmente alla registrazione della voltura automatica, ai soli fini della conservazione del catasto e con indicazione negli atti catastali dell'elenco dei passaggi intermedi riportati nel foglio informativo medesimo. Tale circostanza sara' fatta rilevare negli atti a mezzo di apposita annotazione.

2. Per ogni voltura automatica richiesta con la nota di trascrizione, l'ufficio, in sede di restituzione di un esemplare della nota ai sensi dell'art. 2664 del codice civile, rilascia una ricevuta contenente, oltre ai dati del richiedente e gli estremi della trascrizione, anche l'esito della elaborazione.

3. Qualora l'esecuzione automatica della voltura non sia avvenuta per erronea o incompleta compilazione del foglio informativo, l'ufficio ne da' notizia al richiedente con la ricevuta di cui al comma 2. In tale ipotesi il richiedente fornisce, integra o corregge i dati del foglio informativo, oppure procede alla presentazione della domanda di voltura, entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

art. 3

Esecuzione della voltura automatica

Testo: in vigore dal 26/10/1998

1. L'esecuzione della voltura automatica, in applicazione del presente decreto, esonera il richiedente dall'obbligo di presentazione delle domande di

Decreto del 15/10/1998

voltura in catasto.

2. La mancata richiesta della voltura automatica o la mancata presentazione dei fogli integrativi, ovvero la loro errata o incompleta compilazione, non costituisce motivo di rifiuto della trascrizione.

art. 4

Data delle volture catastali automatiche

Testo: in vigore dal 26/10/1998

1. Con successivi decreti del direttore generale del Dipartimento del territorio, viene stabilita per ciascun ufficio, la data a partire dalla quale le volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi sono eseguite automaticamente, secondo le formalità e le procedure indicate e nei casi previsti dal presente provvedimento.

art. 5

Sostituzione integrale del DM 23/12/1997 Finanze

Testo: in vigore dal 26/10/1998

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto dirigenziale 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, concernente l'esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari ed i servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio.

art. 6

Pubblicazione

Testo: in vigore dal 26/10/1998

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI SU CUI REGISTRARE LE NOTE DI TRASCRIZIONE CORREDATE DAGLI ALLEGATI CONTENENTI I DATI INTEGRATIVI AI FINI DELLA VOLTURA CATASTALE.

Testo: in vigore dal 26/10/1998

TESTO REDAZIONALE

"Per la consultazione dell'Allegato vedi da pag. 27 a pag. 39 della G.U. - Serie Generale - n. 250 del 26/10/98".